



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 104 del 17 Gennaio 2018

## 1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 15 gennaio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri.

### PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr. 12 a carico di:

**-PALAMARA Filippo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.P.D. Brancaleone per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore, Sig. Filippo La Face, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo 81/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (Stagione sportiva 2016/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;**

**-A.P.D. BRANCALEONE (matr. 7670) ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3576/50/pfi17-18/CS/sds del 02/11/2017.**

### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f., letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 50pf17-18 avente a oggetto: "Mancato pagamento da parte della Società APD BRANCALEONE della somma di € 5.500,80 nei confronti dell'allenatore Sig. Filippo La Face, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. (C.U. n. 1 della stagione 2016/2017)", iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 04 agosto 2017 al n. 50pfi17-18, osservava che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto erano stati espletati vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare valenza dimostrativa:

Prove documentali:

a) comunicazione della L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 06/02/2017, pervenuta alla Procura Federale in data 14/02/2017 prot. n. 8652, con cui si trasmettevano gli atti relativi al mancato pagamento nei termini da parte della società A.P.D. Brancaleone a favore dell'allenatore sig. Filippo La Face delle somme dovute come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 26/09/2016 Prot. 81/56 come da C.U. n. 1 punto 13;

b)raccomandata della L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 19/10/2016 inviata alla società A.P.D. Brancaleone e da questi ricevuta in data 25/10/2016 con cui si invitava la stessa, in ottemperanza a quanto stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 26/09/2016 Prot. 81/56 come da C.U. n. 6 punto 27, a trasmettere copia dell'avvenuto pagamento, della quietanza liberatoria e del documento d'identità dell'allenatore regolarmente datati e firmati dallo stesso;

c)comunicazione del 07/10/2016 prot. 81/56 inviata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. in riferimento alla decisione dallo stesso assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo n° 81/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (stagione sportiva 2016/2017) e comunicata alla società A.P.D. Brancaleone mediante raccomandata A/R notificata in data 30.06.2016;

d)C.U. n. 1 stagione sportiva 2016/2017 del 05/10/2016 contenente la decisione relativa al reclamo n. 81/56 ed avente ad oggetto la controversia insorta tra l'allenatore sig. Filippo La Face e la società A.P.D. Brancaleone;

e)nota inviata il 17/11/2016 dall'Avv. Romeo – Fiduciario AIAC Calabria – in nome e per conto del sig. Filippo La Face alla Procura Federale F.I.G.C. (prot. 5385 del 18/11/2016) ed alla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria con cui lamentava il mancato pagamento da parte della società A.P.D. Brancaleone delle somme spettanti allo stesso sig. La Face;

f)nota trasmessa dalla L.N.D. - Comitato Regionale Calabria del 06/06/2017 e pervenuta alla Procura Federale in data 16/06/2017 prot. n. 13993, con cui si trasmetteva la quietanza liberatoria sottoscritta dal sig. Filippo La Face, allenatore, a soddisfo delle somme a lui dovute da parte della società A.P.D. Brancaleone come stabilito dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. del 26/09/2016 Prot. 81/56 come da C.U. n. 1 punto 13;

g)censimento relativo alla stagione 2015/2016 e 2016/2017 della A.P.D. Brancaleone;

considerato che l'analisi della documentazione acquisita ha evidenziato che:

1)in data 26/09/2016 il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., accoglieva parzialmente il reclamo presentato dall'allenatore sig. Filippo La Face e condannava la società A.P.D. Brancaleone al pagamento in favore dello stesso della somma di € 3.900,00 quale premio di tesseramento ed € 1.572,80 quale rimborso spese ed € 28,00 per interessi e quindi per un totale di € 5.500,80;

2)la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. veniva comunicata alla società A.P.D. Brancaleone mediante lettera raccomandata del 07/10/2016;

3)la società A.P.D. Brancaleone non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale ed il successivo pagamento avvenuto comunque oltre il termine previsto dalle norme federali non esonera la società dalle responsabilità susseguenti la violazione dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF;

considerato che il comma 13, dell'art. 94 ter, delle NOIF testualmente cita "Il pagamento agli allenatori delle Società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 8, comma 9 del Codice di Giustizia Sportiva".

ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopraindicati ed acquisiti appaiono emergere le seguenti violazioni poste in essere dai seguenti soggetti:

1) PALAMARA Filippo, all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.P.D. Brancaleone per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato all'allenatore, Sig. Filippo La Face, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con decisione assunta nel corso della riunione del 26/09/2016 (Reclamo 81/56), pubblicata con il C.U. n° 1 (Stagione sportiva 2016/2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

2) Società A.P.D. BRANCALEONE (matr. 7670) ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ai predetti soggetti e regolarmente ricevuta dagli stessi;

rilevato che alcuna deduzione difensiva è stata fornita, nei termini indicati, dai soggetti destinatari dell'avviso di conclusione indagini, e che tali termini sono ormai scaduti;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Dott. Michele Sibillano;

ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale:

1) PALAMARA Filippo all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della società A.P.D. Brancaleone;

2) la società A.P.D. BRANCALEONE (matr. 7670).

#### IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 15.01.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri. Nessuno compariva per i deferiti.

Prima dell'inizio del dibattimento il Sostituto Procuratore Federale ha presentato documentazione con la quale l'Avvocato Antonio Santacaterina, in nome e per conto dei deferiti, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.: al Sig. PALAMARA Filippo, l'inibizione per mesi quattro (4), per la

società BRANCALEONE, un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2017/2018 nel campionato di competenza.

Su tale istanza il Sostituto Procuratore Federale ha espresso il proprio consenso.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

- visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

- valutato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento, irroga:

- al Sig. PALAMARA Filippo, l'inibizione per mesi QUATTRO (4);

- alla società A.P.D. BRANCALEONE, UN (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2017/2018 nel campionato di competenza.

**PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di:**

**SIG.VIOLANTE SEBASTIANO ANGELO all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona; la Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA (matricola 74898), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotte antiregolamentare ascritte al proprio presidente e rappresentante all'epoca dei fatti.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3668/29/pfi17-18/CS/sds del 03/11/2017.**

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Territoriale

-sentito il Sostituto Procuratore Federale Avv. Antonio Quintieri osserva:

L'Avv. Salvatore Antonio Lo Presti, nell'interesse del sig. Violante Sebastiano Angelo e della Società A.S.D. Calcio Gallico Catona, con eccezione sollevata durante il dibattimento, ha chiesto che venga dichiarata l'assoluta nullità della notifica alle parti degli atti relativi al presente procedimento, (comunicazione di conclusione delle indagini e atto di deferimento davanti il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Calabria), in quanto effettuata presso l'indirizzo della sede sociale della Società, Campo sportivo Gallico in via Saracena Santa Domenica Reggio Calabria, e non presso lo studio Violante Sebastiano in via Stazione n° 7 a Catona di Reggio Calabria per come indicato nel Censimento dei Dati della Società. Tale vizio comporterebbe la conseguente declaratoria di proscioglimento dei deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva che l'attività di notifica è stata validamente effettuata presso la sede sociale della società in ossequio al dettato dell'art. 38, punto 8, lettera b) C.G.S. che statuisce - in via alternativa - la possibilità di comunicazione degli atti:

- a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;
- b) presso la sede della società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale rigetta l'istanza e rinvia alla data del 05 FEBBRAIO 2018, ore 15.30, per il prosieguo della fase dibattimentale, con sospensione dei termini ex art.34 bis C.G.S.; manda alla Segreteria gli atti per gli adempimenti di rito.

**PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE NR.14 a carico di:**

**SIG.COLLIA VINCENZO, all'epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. Rosarno Calcio; la Società A.S.D. ROSARNO CALCIO (matricola 943902), per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine all'addebito contestato al proprio dirigente Collia Vincenzo.**

**Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., 3823/62/pfi17-18/CS/sds del 09/11/2017.**

## IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.

-letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 62 pfi 17-18, avente ad oggetto: "Condotta del Sig. Collia Vincenzo, tesserato con la Società ASD Rosarno Calcio, che ha inviato un messaggio privato mediante il social network facebook/messenger dal contenuto offensivo nei confronti dell'arbitro Antonio Carlizzi", iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 9.8.2017 al n. 62 pfi 17-18;

-rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

1) lettera di incarico del 9.8.2017 (prot. 1347/162pfi17-18/CS/MB/sds);

2) lettera di trasmissione atti del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. dell'8.3.2017 con allegati la missiva della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia della F.I.G.C. del 6.3.2017, la mail del presidente della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia del 6.3.2017, la segnalazione dell'arbitro effettivo Antonio Carlizzi della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia del 2.3.2017 e la copia di un messaggio ricevuto da costui su messenger in data 19.2.2017;

3) fogli di censimento della società A.S.D. Rosarno Calcio per la stagione sportiva 2016-2017, con allegata la comunicazione del Sig Vincenzo Collia del 30.3.2017, e per la stagione sportiva 2017-2018;

4) interrogazioni del sistema AS400 relative alla società A.S.D. Rosarno Calcio e al Sig. Vincenzo Collia;

-rilevato che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che il Sig. Vincenzo Collia, dirigente della società A.S.D. Rosarno Calcio, ha inviato, in data 19.2.2017, sul profilo "messenger" del Sig. Antonio Carlizzi, arbitro effettivo della Sezione A.I.A di Vibo Valentia, un messaggio dal contenuto offensivo contenente le seguenti espressioni "dopo la partita di oggi di Jacurso hai dimostrato quello che sei, il classico arbitro in malafede, dovresti vergognarti alla tua età essere già un arbitro venduto. Se stanotte non riesci a dormire pensa se vale la pena continuare ad arbitrare. Cosa ti hanno promesso quelli del tropea? (...) Potresti essere mio figlio ma non avrei mai voluto un figlio in malafede alla tua età". In particolare, alla luce di quanto emerge oggettivamente dalla comunicazione del 2.3.2017 del Sig. Antonio Carlizzi inviata al Presidente della Sezione A.I.A. di Vibo Valentia e dall'allegato alla stessa rappresentato dalla copia del messaggio in questione, il Sig. Antonio Carlizzi, che aveva arbitrato la gara Jacurso-Tropea del 19.2.2017 valevole per il campionato calabro di Seconda Categoria, si è accorto in data 28.2.2017 di aver ricevuto la sera del 19.2.2017 (e cioè la sera stessa della gara sopra indicata) un messaggio dal contenuto offensivo sul proprio profilo messenger. Il Sig. Carlizzi constatava che il messaggio in questione gli era stato inviato dal Sig. Vincenzo Collia e ciò in quanto costui identificava nella foto allegata al profilo del mittente il Sig. Collia, che conosceva personalmente, visto che Collia era dirigente della società Rosarno Calcio che partecipava al campionato di seconda categoria nel medesimo girone delle due squadre che avevano disputato la partita del 19.2.2017. Da quanto sopra, pertanto, risulta dimostrato che il messaggio, dal contenuto gravemente offensivo della reputazione del Sig. Antonio Carlizzi – costui, infatti, viene definito espressamente come arbitro venduto e in mala fede – è stato inviato dal Sig. Vincenzo Collia;

-ritenuto che la suddetta circostanza integra per il Sig. Collia Vincenzo gli estremi della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per avere costui inviato, in data 19.2.2017, sul profilo "messenger" del Sig. Antonio Carlizzi, arbitro effettivo della Sezione A.I.A di Vibo Valentia, un messaggio dal contenuto offensivo contenente le seguenti espressioni "dopo la partita di oggi di Jacurso hai dimostrato quello che sei, il classico arbitro in malafede, dovresti vergognarti alla tua età essere già un arbitro venduto. Se stanotte non riesci a dormire pensa se vale la pena continuare ad arbitrare. Cosa ti hanno promesso quelli del tropea? (...) Potresti essere mio figlio ma non avrei mai voluto un figlio in malafede alla tua età";

-ritenuto, altresì, che da tale condotta consegue la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Rosarno Calcio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all'addebito contestato al proprio dirigente Collia Vincenzo, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S.;

-vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. Collia Vincenzo e alla società A.S.D. Rosarno Calcio e dagli stessi regolarmente ricevuta;

-preso atto che la società A.S.D. Rosarno Calcio ha nominato un difensore di fiducia nella persona dell'Avv. Giuseppe Catalano, del Foro di Palmi (RC), il quale in data 12.10.2017 ha fatto pervenire richiesta di rilascio di copia degli atti del procedimento e che tali atti sono stati inviati al predetto legale in data 13.10.2017. Successivamente l'Avv. Catalano ha chiesto l'audizione del presidente (o di altro dirigente) della società A.S.D. Rosarno Calcio e, pertanto, in data 31.10.2017 è stato sentito il Presidente della citata società, Sig. Capria Massimo;

-letto il verbale dell'audizione del 31.10.2017 dal quale non si evincono circostanze idonee ai fini del proscioglimento della società incolpata. Difatti nel corso dell'audizione il Presidente Capria si è limitato ad evidenziare, al fine che qui interessa, che la condotta del Sig. Collia è stata frutto di un'iniziativa personale e che la società ha accettato immediatamente la conseguente autosospensione dalla carica di dirigente adottata dal Sig. Collia, condannando il suo comportamento. Ciò, tuttavia, non può escludere la responsabilità oggettiva della società A.S.D. Rosarno Calcio ai sensi del disposto dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., posto che al momento dell'illecito disciplinare il Sig. Collia era dirigente della predetta società;

-visto l'art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.;

-vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone;

deferiva davanti a questo Tribunale Federale Territoriale:

1) COLLIA VINCENZO, all'epoca dei fatti dirigente della società A.S.D. ROSARNO CALCIO;

2) la società A.S.D. ROSARNO CALCIO (matr. 943902);

per rispondere:

-COLLIA VINCENZO della violazione di principi di lealtà, correttezza e probità sanciti all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. per aver inviato, in data 19.2.2017, sul profilo "messenger" del Sig. Antonio Carlizzi, arbitro effettivo della Sezione A.I.A di Vibo Valentia, un messaggio dal contenuto offensivo contenente le seguenti espressioni "dopo la partita di oggi di Jacurso hai dimostrato quello che sei, il classico arbitro in malafede, dovresti vergognarti alla tua età essere già un arbitro venduto. Se stanotte non riesci a dormire pensa se vale la pena continuare ad arbitrare. Cosa ti hanno promesso quelli del tropea? (...) Potresti essere mio figlio ma non avrei mai voluto un figlio in malafede alla tua età";

-la società A.S.D. ROSARNO CALCIO a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine all'addebito di cui all'art. 1 bis,

#### IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 15.01.2018 compariva il rappresentante della Procura Federale, avv. Antonio Quintieri, nonché il sig. Capria Massimo, Presidente della società A.S.D. Rosarno Calcio. Non compariva il sig. Collia Vincenzo.

I deferiti presenti hanno proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.: (per la società A.S.D. Rosarno Calcio, l'ammenda di € 500,00 da ridursi ad euro 334,00).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

- visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

Per il deferito Collia Vincenzo il Sostituto Procuratore Federale ha chiesto l'inibizione per otto mesi

#### P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, preso atto del patteggiamento e delle richieste del sostituto federale, irroga:

- al Sig. COLLIA Vincenzo, l'inibizione per mesi OTTO (8);

- alla Società A.S.D. ROSARNO CALCIO l'ammenda di € 334,00 (trecentotrentaquattro/00) che, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi